

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 22 gennaio 2019

Aoste, le 22 janvier 2019

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione - Affari legislativi
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA
Tel. (0165) 273305 - Fax (0165) 273869
E-mail: bur@regione.vda.it

Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:

Présidence de la Région - Affaires législatives
Bulletin Officiel, 1 place Deffeyes-11100 AOSTE
Tél. (0165) 273305 - Fax (0165) 273869
E-mail: bur@regione.vda.it

Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 406 a pag. 407

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme di attuazione —
Leggi e regolamenti —
Corte costituzionale 408
Atti relativi ai referendum —

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione —
Atti degli Assessori regionali —
Atti del Presidente del Consiglio regionale —
Atti dei dirigenti regionali —
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale..... 419
Avvisi e comunicati —
Atti emanati da altre amministrazioni 422

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi —
Bandi e avvisi di gara —

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 406 à la page 407

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application —
Lois et règlements —
Cour constitutionnelle 408
Actes relatifs aux référendums —

DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région —
Actes des Assesseurs régionaux..... —
Actes du Président du Conseil régional —
Actes des dirigeants de la Région —
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional.. 419
Avis et communiqués —
Actes émanant des autres administrations 422

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours —
Avis d'appel d'offres —

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Sentenza n. 24 del 21 novembre 2018.

Publicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
pag. 408

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 21 dicembre 2018, n. 1650.

Délibération n° 1650 du 21 décembre 2018,

Autorizzazione unica condizionata alla Società Energie Rete Gas S.p.a. di MILANO, alla realizzazione e all'esercizio e dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto per la costruzione del metanodotto "Valle di Ayas" ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

portant délivrance de l'autorisation unique, sous conditions, à *Società Energie Rete Gas spa* de MILAN en vue de la réalisation et de l'exploitation du méthanoduc « Valle d'Ayas », déclaration de l'utilité publique y afférente, établissement de la servitude préjudant à l'expropriation et approbation du projet de réalisation dudit méthanoduc au sens du décret législatif n° 330 du 27 décembre 2004.

pag. 419

page 419

Deliberazione 28 dicembre 2018, n. 1677.

Délibération n° 1677 du 28 décembre 2018,

Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 37 in data 16 gennaio 2015 e sostituzione del relativo allegato recante la classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali pubbliche e private per anziani.

modifiant la délibération du Gouvernement régional n° 37 du 16 janvier 2015 et remplaçant l'annexe de celle-ci relative au classement des structures publiques et privées affectées à résidences sanitaires d'assistance pour les personnes âgées.

pag. 420

page 420

Deliberazione 28 dicembre 2018, n. 1679.

Délibération n° 1679 du 28 décembre 2018,

Recepimento dell'accordo triennale per la distribuzione di medicinali in regime di distribuzione per conto, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta, Assofarm Valle d'Aosta e l'Azienda USL Valle d'Aosta.

portant transposition dans le droit régional de l'accord triennal passé entre la Région autonome Vallée d'Aoste, *Federfarma Valle d'Aosta*, *Assofarm Valle d'Aosta* et l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et relatif à la distribution de médicaments par l'intermédiaire d'une pharmacie conventionnée.

pag. 421

page 421

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di FENIS. Deliberazione 8 novembre 2018, n. 30.

Approvazione Regolamento Edilizio Comunale in adeguamento alla l.r. 11/1998, al P.T.P. e al P.R.G.C.

pag. 422

Comune di PONTEY. Decreto 31 dicembre 2018, n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di PONTEY (AO) dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'area destinata a fermata autobus in frazione Torin, nel Comune di PONTEY e contestuale determinazione dell'indennità di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 02 luglio 2004.

pag. 423

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune de FÉNIS. Délibération n° 30 du 8 novembre 2018,

portant approbation du règlement communal de la construction aux fins de l'adaptation à la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, au PTP et au PRGC.

page 422

Commune de PONTEY. Acte n° 1 du 31 décembre 2018,

portant expropriation, en faveur de la Commune de PONTEY, du bien immeuble nécessaire aux travaux de mise aux normes de la zone destinée à accueillir un arrêt de bus à Torin, sur le territoire de ladite Commune, ainsi que fixation de l'indemnité d'expropriation y afférente, au sens de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 423

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Sentenza n. 241 del 21 novembre 2018.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2018, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

udito nella udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato dello Stato Gesualdo d'Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018 e depositato il successivo 27 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020).

La disposizione impugnata stabilisce: «L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il ricorrente osserva preliminarmente che tale disposizione, prorogando di dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza

del termine di validità di ciascuna di esse, l'efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) valdostana in scadenza nel 2018, ne protrae l'efficacia oltre il 31 dicembre di tale anno, «consentendo quindi l'assunzione di personale anche nel 2019» e ponendosi così in contrasto, oltre che con lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, con l'art. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che «circo-scrive al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici o l'esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche soggette, come pure quelle regionali, a vincoli assunzionali».

1.1. – Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2017 contrasterebbe, anzitutto, con «lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta [che] non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di potestà legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3)», sicché «come tale [...] eccede [...] le competenze legislative regionali».

1.2. – Lo stesso art. 22, comma 1, violerebbe, in secondo luogo, l'art. 117, terzo comma, Cost., perché contrasterebbe con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – che, in quanto tale, vincola la potestà legislativa delle Regioni, incluse quelle a statuto speciale – dettato dall'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, che fissa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Secondo il ricorrente, la fissazione di tale limite di efficacia «deroga, sotto il profilo temporale, ai limiti assunzionali in precedenza previsti consentendo alle amministrazioni pubbliche di continuare ad attingere, per tutto (ma solo per) il 2018, alle graduatorie dei concorsi espletati al fine della instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato».

Premesso che tale deroga, «e la connessa proroga delle facoltà assunzionali», comporta un incremento della spesa pubblica – «e, per quel che qui [...] interessa, di quella sanitaria» – il ricorrente deduce che la disposizione di legge statale che la prevede assume la natura di principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica», dato che, da un lato, ha valenza generale, riguardando tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali, dall'altro, si fonda «su una (implicita, ma evidente) valutazione di compatibilità con gli equilibri di bilancio della fissazione – ma, al contempo, della limitazione –, da ultimo al solo anno 2018, delle facoltà assunzionali in parola».

L'impugnata disposizione regionale, prorogando di ulteriori dodici mesi l'efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall'AUSL valdostana in scadenza nell'anno 2018, supera «quel limite». Così facendo, essa violerebbe il principio fondamentale recato, «da ultimo, dall'art. 1, comma 1148, della legge di bilancio n. 205/2017», determinando, «ove le assunzioni abbiano luogo, come consentito dall'art. 22, comma 1, della l.r. n. 23/2017, anche dopo il 31.12.2018, ricadute sulla finanza pubblica incompatibili con gli equilibri e i vincoli di bilancio individuati dal legislatore statale».

1.3. – L'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 violerebbe, in terzo luogo, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia «ordinamento civile».

Secondo il ricorrente, «la disciplina, anche quoad tempus, dei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi e, quindi, anche degli atti che, come le graduatorie concorsuali, sono finalizzati alla loro instaurazione, attiene all'ordinamento civile».

1.4. – Prorogando l'efficacia delle sole graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta, l'impugnata disposizione regionale violerebbe, in quarto luogo, l'art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza, sotto due distinti profili.

Anzitutto, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati in tali graduatorie in modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni, dato che solo i primi «vedono significativamente accresciute le chances di conseguire un'assunzione a tempo indeterminato».

Inoltre, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta in modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite, nell'ambito della stessa Regione, da altre amministrazioni pubbliche.

Di tali disparità di trattamento non vi sarebbe «alcuna legittima giustificazione».

1.5. – L'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 violerebbe, infine, anche l'art. 97 Cost.

Il ricorrente premette che, ai sensi della disposizione impugnata, l'efficacia «di tutte le graduatorie regionali “sanitarie”» destinate a scadere nel corso del 2018 è prorogata «sino al 2019, ben oltre la scadenza da ultimo inderogabilmente fissata dalla legge statale nel 31.12.2018».

Da ciò il contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, atteso che tale proroga consente di assumere candidati che si sono utilmente collocati in graduatoria «all'esito di procedure concorsuali svoltesi in epoca ormai risalente, all'esito di prove che potrebbero non essere più rispondenti ai criteri di valutazione cui le pubbliche Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti meritevoli di accedere ai pubblici impieghi».

2. – Si è costituita nel giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo che le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. siano dichiarate inammissibili o infondate e che le questioni promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., siano dichiarate infondate.

2.1. – La Regione autonoma eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericità» della delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa e il ricorso.

La Regione autonoma resistente afferma che dalla giurisprudenza costituzionale si evince che «la ratio della corrispondenza tra la delibera di impugnazione ed il ricorso introduttivo [è] di “prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata”» (è richiamata la sentenza n. 496 del 1993), «così da circoscrivere l'autonomia della difesa tecnica». Tale onere sarebbe più pregnante nei casi in cui l'oggetto o il parametro del giudizio di legittimità costituzionale presentino – come nel caso dei parametri degli artt. 3 e 97 Cost. –, «per la loro “complessità” materiale o per la loro stessa “identità” normativa, un'ampiezza tale da non consentire, di per sé, l'esatta enucleazione del “verso” e/o del “profilo” della doglianza».

Nella specie, nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri fa rinvio, si legge che l'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in favore soltanto di determinati soggetti, contrasta con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione».

In tale modo, il Consiglio dei ministri non avrebbe fornito «il benché minimo corredo motivazionale» per illustrare, nei loro basilari contorni, le censure. La delibera si sarebbe limitata a «segnalare la “determinatezza” delle tipologie di destinatari (omettendo qualsiasi considerazione sulla ipotetica “irragionevolezza” di tale trattamento specifico)» e, quanto alla violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, non avrebbe «speso nemmeno una parola di suggello argomentativo, rimettendo in toto alla difesa tecnica il compito di [...] “speculare” sui profili di violazione di tali principi». Essa sarebbe quindi priva «di quel tasso di “determinatezza” idoneo a realizzare [...] la necessaria corrispondenza [con] il ricorso introduttivo».

2.2. – Secondo la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tutte le questioni promosse sarebbero, comunque, infondate.

2.2.1. – Quanto a quella promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma afferma che la «misura di contenimento della spesa pubblica» prevista dall'art. 1, comma 1148, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «interseca» la propria potestà legislativa nelle materie – contemplate, rispettivamente, nelle lettere f) ed l) dell'unico comma dell'art. 3 dello statuto reg. Valle d'Aosta – «finanze regionali e comunali» e «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica».

In relazione alla competenza legislativa nella materia «finanze regionali e comunali», la Regione autonoma deduce che essa gode di una «posizione “rafforzata”» perché è assistita dalla garanzia procedurale prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), in base al quale l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito con la legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), può essere modificato solo nelle forme e col procedimento di cui all'art. 48-bis del suo statuto speciale, cioè mediante l'emanazione di

decreti legislativi elaborati dalla commissione paritetica prevista dal secondo comma di tale articolo.

Sulla base della menzionata norma di attuazione dello statuto speciale, dovrebbe escludersi che l'art. 1, comma 1148, lettera a), della legge n. 205 del 2017 possa operare come principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica» nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La speciale autonomia finanziaria della Regione, infatti, «sarebbe vanificata, ove [...] variazioni al sistema delle relazioni finanziarie intercorrenti con lo Stato – quali discenderebbero dalla norma [...] elevata a parametro interposto – fossero introdotte, unilateralmente, attraverso una semplice legge ordinaria, in difetto del preventivo accordo tra gli enti interessati».

In relazione alla competenza legislativa nella materia «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» – «settore materiale [...] sul quale incide la disciplina statale» – la Regione autonoma adduce un'ulteriore ragione, «di natura sostanziale», che precluderebbe allo Stato di invocare, nella fattispecie, qualsiasi attribuzione in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

La Regione autonoma rammenta che l'art. 34, comma 3, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), stabilisce che «[l]a regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato». Alla stregua di questa previsione, il finanziamento della spesa sanitaria effettuata nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste grava integralmente sul bilancio regionale, senza alcun onere a carico di quello statale.

La Regione autonoma resistente asserisce quindi che questa Corte ha ripetutamente affermato che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria regionale, non ha titolo a dettare norme di coordinamento finanziario.

Da ciò la conseguenza che l'impugnato art. 22, comma 1, concernendo le graduatorie di procedure selettive bandite dalla sola AUSL valdostana, non lede la potestà legislativa concorrente dello Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica» ma costituisce legittima espressione dell'autonomia riconosciuta alla Regione autonoma nel campo della spesa sanitaria e dell'organizzazione del proprio sistema sanitario.

- 2.2.2. – Quanto alla questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la resistente afferma che questa Corte ha più volte ribadito che, con riguardo al pubblico impiego regionale, la materia «ordinamento civile» comprende i soli «aspetti privatizzati» del rapporto di lavoro, mentre la regolamentazione delle procedure selettive pubbliche spetta, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., alla potestà legislativa regionale residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali».

La Regione autonoma resistente deduce che l'art. 117, quarto comma, Cost. trova applicazione nella specie ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

- 2.2.3. – Quanto alle questioni promosse in riferimento all'art. 3 Cost., la Regione autonoma afferma l'infondatezza di entrambi i profili di censura prospettati dal ricorrente.

Con riguardo a quello incentrato sul trattamento più favorevole che l'impugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL valdostana rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni, la resistente cita l'affermazione contenuta nella sentenza di questa Corte n. 143 del 1989 secondo cui «una relativa difformità di trattamento dei singoli, sempreché sia giustificata dalla particolarità della situazione, è insita nello stesso riconoscimento costituzionale delle autonomie regionali».

Poiché, dunque, la potestà legislativa regionale in determinate materie implica, di per sé, la possibilità che la disciplina dettata da una Regione diverga da quella statale o di altre Regioni (è citata la sentenza n. 447 del 1988), non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile che la proroga dell'efficacia temporale delle graduatorie di procedure selettive bandite per il reclutamento di personale del comparto sanitario «in ragione della dislocazione territoriale dell'azienda banditrice» possa comportare una violazione del principio di eguaglianza.

Dopo avere ribadito che la disposizione impugnata «impinge in ambiti materiali attratti [...] in sfere di competenza normativa oggetto di esplicita previsione statutaria, le quali concorrono a delineare [...] l'autonomia costituzionalmente garantita alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», la resistente deduce che, pertanto, «è del tutto ragionevole che, nell'esercizio di quelle attribuzioni, il legislatore regionale abbia concepito un regime differenziato per le graduatorie dei concorsi pubblici tenuti dalla locale Azienda sanitaria». Il che sarebbe tanto più vero in ragione dello «spiccato grado di autonomia organizzativa e funzionale che [...] contraddistingue il Servizio sanitario della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

Da quest'ultima considerazione deriverebbe l'infondatezza anche del profilo di censura incentrato sul trattamento più favorevole che l'impugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite, nell'ambito della stessa Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, da altre amministrazioni pubbliche.

Ad avviso della resistente, sarebbe evidente che quello sanitario è un settore «di indubbia originalità e peculiarità rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione, data anche la fondamentale funzione assegnata ad esso in ordine alla salvaguardia di valori costituzionali di primaria rilevanza (art. 32 Cost.)».

2.2.4. – Quanto, infine, alle questioni promosse in riferimento all'art. 97 Cost., la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste puntualizza anzitutto che la proroga disposta dall'impugnato art. 22, comma 1, riguarda l'efficacia non di graduatorie risalenti nel tempo – come sostenuto dal ricorrente – bensì di graduatorie con l'ordinaria vigenza triennale prevista dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Sarebbe, perciò, seriamente discutibile che il prolungamento del termine di efficacia delle graduatorie per un periodo pari a un terzo della loro «durata fisiologica» possa determinare un'obsolescenza delle stesse tale da tradursi in un vulnus ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Con riguardo al principio del buon andamento dell'amministrazione, la prospettazione del ricorrente dovrebbe, anzi, essere ribaltata. L'impugnato art. 22, comma 1, col prevedere l'ultrattività di graduatorie di procedure selettive già espletate, costituirebbe infatti attuazione di tale principio, perché «tende ad assicurare l'implementazione dell'organico [...] presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – e, con essa, l'allineamento delle prestazioni erogate a standard qualitativi coerenti con i canoni informatori dell'azione amministrativa –, evitando, altresì, l'inutile dispendio di risorse economiche e di tempo, che deriverebbe dalla necessità di svolgere nuove prove selettive».

3. – In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato una memoria illustrativa con la quale ribadisce le conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione in giudizio, argomentandole ulteriormente.

3.1. – Quanto alla questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma deduce che il ricorrente non avrebbe tenuto conto del generale favore manifestato dall'ordinamento nei confronti dell'utilizzo delle graduatorie degli idonei in luogo dello svolgimento di nuove procedure concorsuali; utilizzo che, come affermato anche dal Consiglio di Stato (è citata la sentenza dell'Adunanza plenaria 28 luglio 2011, n. 14), avrebbe una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, dati i costi dell'espletamento di nuove procedure concorsuali.

3.2. – Quanto alla questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la resistente ribadisce che «gli aspetti pubblicistico-organizzativi, concernenti [...] le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo – ed a tutto il pubblico impiego –, nonché il conferimento degli incarichi e la durata dei medesimi», sono ascrivibili alla materia residuale «ordinamento ed organizzazione amministrativa regionale».

3.3. – Quanto, infine, alla questione promossa in riferimento all'art. 97 Cost., la Regione autonoma richiama nuovamente la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, in particolare, i punti 49 e 50 di essa, i quali si attaglierebbero anche alla proroga delle graduatorie concorsuali, che «condivide con [lo scorrimento della graduatoria] la natura e la ratio di mezzo di contenimento della spesa pubblica».

La resistente conclude che la disposizione impugnata attua il principio del buon andamento dell'amministrazione

«essendo tesa all'implementazione dell'organico in dotazione presso l'Azienda Usl della Regione, e, con essa, all'adeguamento delle prestazioni erogate alla comunità degli utenti a standard qualitativi in linea con i canoni informatori dell'agire pubblico».

4. – In prossimità dell'udienza pubblica, anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa con la quale argomenta sia in ordine all'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sia in ordine alla fondatezza di tutte le questioni promosse.

4.1. – Quanto al primo aspetto, il ricorrente afferma che la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri può limitarsi a indicare le disposizioni che eccedono le competenze della Regione, lasciando all'autonomia tecnica dell'Avvocatura generale dello Stato di individuare e articolare i motivi di censura (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 278 del 2010 e n. 102 del 2008).

4.2. – Quanto al merito, con riguardo alle questioni promosse in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che l'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 proroga l'efficacia delle graduatorie – che l'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017 aveva procrastinato al 31 dicembre 2018 – a una data che potrebbe anche coincidere con la fine dell'anno 2019.

Tale intervento comporterebbe «una variazione in aumento della spesa pubblica», in particolare, di quella sanitaria, in contrasto con il citato art. 1, comma 1148.

4.3. – Né avrebbe pregio l'argomentazione della resistente secondo cui la regolamentazione delle procedure concorsuali pubbliche spetterebbe alla potestà legislativa residuale regionale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, atteso che l'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, col prorogare, e, al contempo, limitare, l'efficacia delle graduatorie, «non impinge sulle procedure concorsuali, ma sul momento, logicamente e cronologicamente successivo, dell'individuazione degli aventi diritto all'assunzione».

4.4. – A nulla varrebbe anche il richiamo, operato dalla Regione autonoma, alla competenza legislativa a essa attribuita dall'art. 3, unico comma, lettera f), dello statuto speciale. Anche a voler ritenere che la disposizione impugnata riguardi la materia «finanze regionali e comunali», infatti, «continuerebbe a sussistere [...] l'esigenza di un coordinamento della norma regionale con quella statale».

4.5. – Quanto alle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., il ricorrente ribadisce che l'impugnato art. 22, comma 1, determina una disparità di trattamento tra coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie della AUSL della Valle d'Aosta e coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite da altre amministrazioni della stessa Regione.

Il ricorrente asserisce poi che la potestà delle Regioni di legiferare in modo anche difforme dalla legislazione statale è riconosciuta «sempreché ciò sia giustificato dalla particolarità della situazione» (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2015). Tale particolarità non potrebbe però derivare – sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – dal fatto che il settore coinvolto dalla disposizione impugnata è quello sanitario, dato che la disposizione impugnata non è volta ad assicurare un maggiore livello di tutela del diritto fondamentale alla salute.

Quanto, infine, alla violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la proroga prevista dall'impugnato art. 22, comma 1, produce conseguenze negative nell'organizzazione delle amministrazioni sanitarie, in quanto si verrebbero a instaurare rapporti di lavoro con soggetti risultati idonei in concorsi tenuti in tempi ormai risalenti e, di conseguenza, in possesso di una preparazione obsoleta, non più rispondente alle necessità delle aziende sanitarie.

Né si potrebbe ritenere che, a fronte di una proroga prevista da una legge statale – stabilita e definita, sul piano temporale, sulla base di precise valutazioni di compatibilità con gli equilibri di bilancio – le regioni, anche soltanto quelle a statuto speciale, possano liberamente disporre ulteriori proroghe perché, in tale modo, si creerebbe «un sistema assunzionale caratterizzato, a livello territoriale, da difformità e disuguaglianze, come tale inammissibile ed inaccettabile».

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), il quale stabilisce che «[l]'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il ricorrente, muovendo dal presupposto, non contestato dalla Regione autonoma resistente, che tale disposizione, prorogando di ulteriori dodici mesi l'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) della Valle d'Aosta in scadenza nell'anno 2018, consente alla stessa AUSL, attingendo dalle graduatorie prorogate, di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018, deduce che l'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 viola, in particolare: a) lo statuto speciale per la Valle d'Aosta «il quale non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di potestà legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3)»; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, dettato dall'art. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che «circo-scrive al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici o l'esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche soggette [...] a vincoli assunzionali»; c) l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», nella quale sarebbe compresa anche la disciplina delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche, in quanto «atti [...] finalizzati alla [...] instaurazione» di rapporti di lavoro di diritto privato; d) l'art. 97 Cost., in relazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché consente di assumere persone che si sono utilmente collocate in graduatorie di procedure selettive «svolte in epoca ormai risalente, all'esito di prove che potrebbero non essere più rispondenti ai criteri di valutazione cui le pubbliche Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti meritevoli di accedere ai pubblici impieghi»; e) l'art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta in modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati sia nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni sia nelle graduatorie di procedure selettive bandite, nell'ambito della stessa Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, da altre amministrazioni pubbliche.

2. – La autonoma Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericità» della delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa e il ricorso.

L'eccezione non è fondata.

Nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri fa rinvio, si legge che l'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in favore soltanto di determinati soggetti, contrasta con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione».

Tale affermazione costituisce un'esposizione sufficiente, ancorché sintetica, delle ragioni per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto che l'impugnato art. 22, comma 1, violi gli artt. 3 e 97 Cost. È stato, del resto, più volte chiarito che «la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, ben può integrare una sola parziale indicazione dei motivi di censura (ex plurimis, sentenza n. 290 del 2009)» (sentenza n. 269 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, ex plurimis, sentenza n. 365 del 2007).

3. – Occorre anzitutto scrutinare la questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con la quale il ricorrente deduce che la disposizione impugnata, consentendo all'AUSL della Valle d'Aosta di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica dettato dall'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017.

La questione non è fondata.

Il comma 1148 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 – in particolare, nelle sue lettere b), n. 1), c), d), n. 1) e n. 2), ed e) – prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l'esercizio, da parte di amministrazioni pubbliche, di facoltà di

assunzione di personale. In questo modo, il legislatore statale ha circoscritto l'esercizio di tali facoltà entro l'anno 2018.

Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a disposizioni statali che – come quelle appena citate del comma 1148 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 –, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni (ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 218 e n. 153 del 2015).

Questa stessa Corte ha altresì «"costantemente affermato che di regola i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale [...], in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (sentenza n. 82 del 2015, nonché, ex multis, sentenza n. 62 del 2017)» (sentenza n. 151 del 2017, punto 9.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 231 del 2017, punto 9.3.4. del Considerato in diritto).

Nel caso di specie, tuttavia, occorre considerare che, come evidenziato anche dalla Regione autonoma resistente, l'impugnato art. 22, comma 1, riguardando le graduatorie delle procedure selettive bandite dalla AUSL della Valle d'Aosta e le assunzioni da parte di tale Azienda, andrebbe a incidere, in particolare, sulla spesa (per il personale) del settore sanitario; spesa che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, terzo periodo, della legge n. 724 del 1994 – secondo cui «[l]a regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci» – nel territorio valdostano è interamente finanziata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, senza oneri a carico del bilancio statale.

Viene, perciò, in rilievo la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «"lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, 'neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario' (sentenza n. 341 del 2009)" (sentenza n. 133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115 e n. 187 del 2012)» (sentenza n. 125 del 2015, punto 5.1. del Considerato in diritto).

La mancanza di un titolo statale a dettare, con riguardo alla spesa sanitaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle norme di coordinamento finanziario esclude dunque che l'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, possa incidere, in quanto tale, sulla potestà legislativa regionale. Da ciò l'infondatezza della questione in esame.

4. – Occorre ora scrutinare, in secondo luogo, la questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che l'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».

La questione non è fondata.

Con riguardo alla competenza legislativa a disciplinare l'impiego pubblico regionale, la giurisprudenza di questa Corte «è costante nell'affermare che i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale "rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione" (sentenza n. 149 del 2012, punto 4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 63 del 2012, punto 3.1. del Considerato in diritto), di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 191 del 2017, punto 5.4. del Considerato in diritto); con la precisazione che in tale competenza «si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del 2013) e la durata degli stessi» (sentenza n. 191 del 2017, punto 5.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 251 del 2016, punto 4.2.1. del Considerato in diritto).

Questa Corte ha invece ricondotto alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile «gli interventi legislativi che [...] dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)» (sentenza n. 32 del 2017, punto 4.3. del Considerato in diritto).

Si è altresì asserito che «"la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza resi-

duale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione" (così la sentenza n. 95 del 2008; ma in tal senso sono anche le successive pronunce n. 159 del 2008, n. 100 e n. 235 del 2010)» (sentenza n. 141 del 2012, punto 6. del Considerato in diritto). In questo stesso punto 6. della sentenza n. 141 del 2012, questa Corte, nell'escludere che ricorresse la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ha ribadito che «[l]a norma [impugnata] "spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive" (sentenza n. 235 del 2010)».

È infine utile ricordare che la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, «per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. [...] è invero sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato» (sentenza n. 380 del 2004, punto 3.1. del Considerato in diritto). La regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive pubbliche rientra, dunque, nella disciplina dell'accesso al pubblico impiego.

L'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 disciplina, come si è visto, l'efficacia temporale di graduatorie di procedure selettive pubbliche.

Tali graduatorie costituiscono il provvedimento amministrativo conclusivo delle procedure selettive pubbliche. Con tale atto, l'amministrazione esaurisce l'ambito proprio del procedimento amministrativo e dell'esercizio dell'attività autoritativa, cui subentra la fase in cui i suoi comportamenti vanno ricondotti all'ambito privatistico.

Non vi è dubbio, del resto, che la disposizione impugnata non è relativa a rapporti lavorativi già in essere, ma spiega la propria efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro, incidendo direttamente sul comportamento della AUSL della Valle d'Aosta nell'organizzazione delle proprie risorse umane.

Per tali ragioni, la disciplina dell'impugnato art. 22, comma 1, poiché si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro – in particolare, nella fase che attiene alle procedure per l'accesso al lavoro pubblico regionale – riguarda i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro.

La stessa disciplina non è quindi riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Da ciò l'infondatezza della questione.

5. – La disciplina dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 deve invece essere ricondotta alla competenza legislativa della Regione autonoma in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale – in particolare, di organizzazione del personale – ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Tale disposizione è in effetti applicabile anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), in quanto prevede una forma di autonomia più ampia di quella già attribuita alla stessa Regione dall'art. 2, primo comma, lettera a), dello statuto speciale, in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», sottoposta ai limiti indicati nell'alea dello stesso articolo (in tale senso, con riguardo alla pressoché identica previsione dell'art. 8, primo comma, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», sentenza n. 95 del 2008, punto 2.1. del Considerato in diritto).

Da ciò consegue l'infondatezza anche della questione promossa in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge cost. n. 4 del 1948, con cui il ricorrente ha dedotto che la disposizione impugnata non è riconducibile ad alcuna delle materie nelle quali la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha competenza legislativa.

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, in quarto luogo, in riferimento all'art. 97 Cost., per contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

La questione non è fondata.

La previsione di limiti temporali di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per l'accesso all'impiego nella

pubblica amministrazione è diretta a evitare che, rendendo lontana la selezione che vi ha dato luogo (sentenza n. 3 del 2013, punto 5.4. del Considerato in diritto), si pregiudichi l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici, resa oggi ancor più pressante dalle frequenti innovazioni normative che impongono la modifica delle stesse modalità di selezione dei candidati a tali impieghi. Si tratta, dunque, di una ratio intimamente correlata con l'attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione.

In ossequio a tale ratio, il legislatore statale ha dettato, all'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – comma inserito dall'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» – la regola generale dell'efficacia triennale delle graduatorie, a decorrere dalla loro pubblicazione.

Con l'art. 1, comma 1148, lettera a), della legge n. 205 del 2017, lo stesso legislatore statale ha peraltro disposto la proroga al 31 dicembre 2018 dell'efficacia delle graduatorie dei (soli) «concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato», vigenti al 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

La proroga di «ulteriori dodici mesi» – deve ritenersi rispetto ai termini di efficacia stabiliti dal citato art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 – delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dalla AUSL della Valle d'Aosta, prevista dall'impugnato art. 22, comma 1, non viola il principio del buon andamento dell'amministrazione.

Non rileva la mera difformità del termine di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive bandite dalla AUSL della Valle d'Aosta previsto dall'impugnato art. 22, comma 1, rispetto ai termini stabiliti dalla disciplina statale, dato che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha agito nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La sussistenza o no di una violazione dell'art. 97 Cost. deve quindi essere verificata avendo riguardo alla disciplina impugnata.

In tale prospettiva, il termine più lungo di efficacia delle graduatorie previsto dall'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 non contrasta con il principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica.

La misura della proroga («ulteriori dodici mesi») dell'efficacia temporale delle graduatorie della AUSL della Valle d'Aosta in scadenza nell'anno 2018, prevista dall'impugnata disposizione regionale, non è tale da rendere la selezione che vi ha dato luogo tanto lontana nel tempo da pregiudicare l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all'impiego nella AUSL della Valle d'Aosta.

A ciò si deve aggiungere che la limitata proroga prevista dall'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2017, col rendere disponibile un'immediata provvista di risorse umane, consente alla AUSL della Valle d'Aosta di rimediare, con tempestività, alle proprie carenze di personale, così da poter assicurare l'erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore dell'amministrazione, quello sanitario, cui è affidato il compito di garantire il fondamentale diritto dell'individuo alla salute (art. 32, primo comma, Cost.). La stessa proroga risponde dunque, in realtà, all'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

Pertanto, tenuto conto della evidenziata limitatezza temporale e della corrispondenza a una peculiare esigenza di buon andamento dell'amministrazione, la proroga delle graduatorie prevista dall'impugnato art. 22, comma 1, non contrasta con l'art. 97 Cost.

7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, infine, in riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza, sotto i due distinti profili dell'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta – i quali, soli, beneficiano della proroga delle stesse graduatorie – e coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite: a) dalle aziende sanitarie delle altre Regioni; b) da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della stessa Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Le questioni non sono fondate.

Quanto al primo profilo, accertato che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha operato nell'ambito delle

competenze a essa spettanti, è sufficiente osservare che «il riconoscimento stesso della competenza legislativa della Regione comporta l'eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell'art. 117 della Costituzione (v. sentenza n. 447 del 1988)» (sentenza n. 277 del 1995, punto 6. del Considerato in diritto).

Quanto al secondo profilo, le peculiari esigenze di buon andamento dell'amministrazione sanitaria regionale, in particolare, dell'AUSL valdostana, già evidenziate nell'esaminare la questione promossa in riferimento all'art. 97 Cost., spiegano e, insieme, giustificano, la previsione della proroga limitatamente alle graduatorie delle procedure selettive bandite dalla stessa AUSL.

8. – Tutte le questioni promosse nei confronti dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 sono, pertanto, non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), promosse, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

PARTE SECONDA

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 21 dicembre 2018, n. 1650.

Autorizzazione unica condizionata alla Società Energie Rete Gas S.p.a. di MILANO, alla realizzazione e all'esercizio e dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto per la costruzione del metanodotto "Valle di Ayas" ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 52 quater e sexies del d.P.R. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330 del 27 dicembre 2004, il progetto presentato dalla Società Energie Rete Gas S.r.l., di MILANO, in data 16/04/2018 e successivi aggiornamenti in data 26/10/2018, del nuovo metanodotto di interesse regionale "Valle d'Ayas", nei Comuni di VERRÈS, CHALLAND-SAINT-VICTOR, CHALLAND-SAINT-ANSELME, BRUSSON e AYAS;
- 2) di autorizzare la Società Energie Rete Gas S.r.l., con sede legale a MILANO, alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto di interesse regionale di cui al punto precedente, alle condizioni e alle prescrizioni espresse dalle strutture competenti in sede di istruttoria e sopra riportate;
- 3) di dichiarare, ai sensi dell'art. 52 quater del d.P.R. 327/2001 come modificato dai d.lgs. 302/2002 e 330/2004, la conformità urbanistica, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera apponendo, ai sensi della normativa di cui sopra, il vincolo preordinato all'esproprio;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione di cui al punto 1) costituisce variante al piano regolatore generale, stante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione dei relativi obblighi di comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati ai sensi

DEUXIÈME PARTIE

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1650 du 21 décembre 2018,

portant délivrance de l'autorisation unique, sous conditions, à Société Energie Rete Gas spa de MILAN en vue de la réalisation et de l'exploitation du méthano-duc « Valle d'Ayas », déclaration de l'utilité publique y afférente, établissement de la servitude préjudant à l'expropriation et approbation du projet de réalisation dudit méthano-duc au sens du décret législatif n° 330 du 27 décembre 2004.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Le projet déposé par Société Energie Rete Gas srl de MILAN le 16 avril 2018 et mis à jour le 26 octobre 2018 en vue de la réalisation du nouveau méthano-duc d'intérêt régional « Valle d'Ayas », dans les Communes de VERRÈS, de CHALLAND-SAINT-VICTOR, de CHALLAND-SAINT-ANSELME, de BRUSSON et d'AYAS, est approuvé au sens des art. 52 quater et 52 sexies du décret du président de la République n° 327 du 8 juin 2001, tel qu'il a été modifié par les décrets législatifs n° 302 du 27 décembre 2002 et n° 330 du 27 décembre 2004.
- 2) Société Energie Rete Gas srl, dont le siège social est à MILAN, est autorisée à réaliser et à exploiter le méthano-duc d'intérêt régional visé au point précédent, dans le respect des conditions et des prescriptions formulées par les structures compétentes lors de l'instruction et visées au préambule.
- 3) Aux termes de l'art. 52 quater du DPR n° 327/2001, l'ouvrage en question est conforme aux règles d'urbanisme, est déclaré d'utilité publique, urgent et non différenciable et une servitude préjudant à l'expropriation est établie sur les biens concernés, au sens des dispositions en la matière.
- 4) Étant donné la déclaration d'utilité publique des travaux et sans préjudice de l'accomplissement, par le promoteur du projet, des obligations en matière de communication de l'engagement de la procédure aux intéressés, au sens de l'art. 11 du DPR n° 327/2001,

dell'art. 11 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 da parte del proponente dell'opera pubblica e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;

- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Deliberazione 28 dicembre 2018, n. 1677.

Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 37 in data 16 gennaio 2015 e sostituzione del relativo allegato recante la classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali pubbliche e private per anziani.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare la nuova classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali pubbliche e private contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- 2) di stabilire che la classificazione di cui al punto precedente per le strutture non autorizzate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1108 in data 19 agosto 2016 è meramente ricognitiva e non sostituisce gli adempimenti e le verifiche previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- 3) di sostituire il punto 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 37/2015 nel seguente modo:

- di fissare al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione da parte di tutte le strutture esistenti della richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi socioassistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1108 in data 19 agosto 2016;

- 4) di disporre, per le strutture che alla data di adozione del presente atto sono già in possesso del titolo autorizzativo, rilasciato ai sensi della DGR 1108/2016, il mantenimento di tutte le prescrizioni residuali assegnate con le singole deliberazioni di autorizzazione e con i

l'autorisation visée au point 1 vaut variante du plan régulateur général, tient lieu, notamment aux fins des dispositions en matière d'urbanisme et de construction, de tout acte d'autorisation, concession, avis ou consentement, quelle qu'en soit la dénomination, prévu par la réglementation en vigueur et vaut autorisation de réaliser les ouvrages en question conformément au projet approuvé.

- 5) La présente délibération n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.
- 6) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 1677 du 28 décembre 2018,

modifiant la délibération du Gouvernement régional n° 37 du 16 janvier 2015 et remplaçant l'annexe de celle-ci relative au classement des structures publiques et privées affectées à résidences sanitaires d'assistance pour les personnes âgées.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Le nouveau classement des structures publiques et privées affectées à résidences sanitaires d'assistance pour les personnes âgées est approuvé tel qu'il figure à l'annexe A de la présente délibération, dont elle fait partie intégrante.
- 2) Pour ce qui est des structures qui n'ont pas été autorisées au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 1108 du 19 août 2016, le classement visé au point 1 est effectué uniquement à des fins informatives et les obligations et les contrôles prévus pour la délivrance de l'autorisation à l'exercice des activités en question demeurent valables.
- 3) Le point 4 du dispositif de la délibération du Gouvernement régional n° 37 du 16 janvier 2015 est remplacé comme suit :

- 4) Pour ce qui est des structures qui, à la date de la présente délibération, ont déjà été autorisées au sens de la DGR n° 1108/2016, les obligations fixées par les délibérations d'autorisation et par les procès-verbaux des visites des lieux réédigés lors des contrôles doivent être

verbali di sopralluogo redatti nell'ambito dell'attività di vigilanza, confermando le tempistiche fissate per l'assolvimento delle medesime;

- 5) di subordinare la proroga alla presentazione, da parte degli enti gestori che non hanno provveduto alla richiesta di autorizzazione per tutte le strutture gestite, di un programma di razionalizzazione ed adeguamento delle strutture volto all'ottenimento dell'autorizzazione entro la nuova scadenza, da presentarsi entro il 13 agosto 2019, in corrispondenza della scadenza dei cinque anni di entrata in vigore della disposizione di legge regionale 5 agosto 2014 n. 6;
- 6) di stabilire che, per quanto riguarda le strutture pubbliche non autorizzate del Comune di AOSTA, saranno ulteriormente prese in considerazione le tempistiche per il completamento dei lavori per la realizzazione del centro polivalente socio-sanitario nell'area compresa tra via Brocherel, via Monte Emilius e corso Ivrea, ai sensi dell'Accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1250 del 15 giugno 2012, in quanto ad esso collegate;
- 7) di stabilire che i finanziamenti di cui alla l.r. 80/1990 e successive modificazioni saranno erogati solo alle strutture che saranno in regola con l'autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della DGR 1108/2016 ovvero saranno inserite all'interno dei programmi di razionalizzazione ed adeguamento da presentarsi entro il 13 agosto 2019;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- 9) di stabilire che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- 10) di stabilire che la Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari provveda a comunicare l'adozione della presente deliberazione agli Enti gestori pubblici e privati di servizi socio-assistenziali per anziani residenziali e semi-residenziali regionali, a tutte le Strutture organizzative dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali, nonché all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

N.d.R.: Allegato omissis

Deliberazione 28 dicembre 2018, n. 1679.

Recepimento dell'accordo triennale per la distribuzione di medicinali in regime di distribuzione per conto, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Federfarma Valle

respectées, et ce, dans les délais fixés à cet effet.

- 5) Les organismes qui n'ont pas encore présenté une demande d'autorisation pour les structures qu'ils exploitent peuvent bénéficier de la prorogation du délai y afférent à condition qu'ils présentent, dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014, à savoir au plus tard le 13 août 2019, un plan de rationalisation et de mise aux normes des dites structures en vue de l'obtention de l'autorisation dans les délais fixés à cet effet.
- 6) Pour ce qui est des structures publiques de la Commune d'AOSTE qui n'ont pas été autorisées, il y a lieu d'attendre l'expiration des délais d'achèvement des travaux de réalisation du centre polyvalent socio-sanitaire dans la zone comprise entre rue Brocherel, rue du Mont-Emilius et avenue d'Ivrée, au sens de l'accord de programme approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 1250 du 15 juin 2012, les dites structures étant reliées au centre susmentionné.
- 7) Les financements prévus par la loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990 sont octroyés uniquement aux structures qui sont en règle avec l'autorisation délivrée au sens de la DGR n° 1108/2016 ou qui seront insérées dans les plans de rationalisation et de mise aux normes devant être présentés au plus tard le 13 août 2019.
- 8) La présente délibération n'entraîne aucune dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région.
- 9) La présente délibération est intégralement publiée au Bulletin officiel de la Région.
- 10) La structure « Financement du service sanitaire, investissements et qualité dans les services socio-sanitaires » est chargée d'informer de l'adoption de la présente délibération les exploitants publics et privés des services régionaux d'assistance sociale, avec ou sans hébergement, à l'intention des personnes âgées, les structures organisationnelles de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales et l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

L'annexe n'est pas publiée.

Délibération n° 1679 du 28 décembre 2018,

portant transposition dans le droit régional de l'accord triennal passé entre la Région autonome Vallée d'Aoste, Federfarma Valle d'Aosta, Assofarm Valle d'Aosta et

d'Aosta, Assofarm Valle d'Aosta e l'Azienda USL Valle d'Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di recepire l'Accordo per la Distribuzione per conto (DPC), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, siglato in data 27 dicembre 2018, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma e Assofarm) e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, che disciplina la distribuzione per conto, ai sensi dell'art. 8 della legge 405/2001, di un elenco di medicinali contenuti nel "PH-T - Prontuario della distribuzione diretta" da parte delle farmacie convenzionate;
2. di dare atto che la spesa annua stimata per la distribuzione dei farmaci in regime di DPC diminuirà da 778.807,00 a euro 726.832,00, con un minore onere annuo stimato in euro 51.975,00;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale, in quanto gli oneri derivanti dall'Accordo di cui al punto 1 trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i livelli essenziali di assistenza;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alle parti contraenti per il seguito di competenza;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

N.d.R.: Allegato omissis

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di FENIS. Deliberazione 8 novembre 2018, n. 30.

Approvazione Regolamento Edilizio Comunale in adeguamento alla l.r. 11/1998, al P.T.P. e al P.R.G.C.

l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et relatif à la distribution de médicaments par l'intermédiaire d'une pharmacie conventionnée.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. L'accord passé le 27 décembre 2018 entre la Région autonome Vallée d'Aoste, les organisations syndicales des pharmaciens (à savoir *Federfarma Valle d'Aosta* et *Assofarm Valle d'Aosta*) et l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et réglant la distribution par l'intermédiaire d'une pharmacie conventionnée (*distribuzione per conto - DPC*), aux termes de l'art. 8 de la loi n° 405 du 16 novembre 2001, des médicaments visés au document dénommé « *PH-T - Prontuario della distribuzione diretta* » est transposé dans le droit régional tel qu'il figure à l'annexe faisant partie intégrante et substantielle de la présente délibération.
2. La dépense annuelle prévue pour la distribution des médicaments par l'intermédiaire d'une pharmacie conventionnée diminuera en passant de 778 807 euros à 726 832 euros, avec une économie de 51 975 euros par an.
3. La présente délibération n'entraîne aucune dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région, les frais dérivant de l'accord visé au point 1 étant couverts par les ressources financières attribuées chaque année à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste pour les niveaux essentiels d'assistance.
4. La présente délibération est transmise aux parties aux fins de l'accomplissement des obligations qui incombent à celles-ci.
5. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

L'annexe n'est pas publiée.

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune de FÉNIS. Délibération n° 30 du 8 novembre 2018,

portant approbation du règlement communal de la construction aux fins de l'adaptation à la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, au PTP et au PRGC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di accogliere le osservazioni presentate dall'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e risorse idriche, Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, Pianificazione territoriale con nota prot. n. 2990 del 30.04.2018, come indicate in narrativa ad eccezione dell'osservazione che recita: "Art. 9, comma 2, lettera d): si suggerisce di inserire la determinazione dell'ufficio tecnico relativa alle modalità di inoltrare degli elaborati progettuali come appendice al regolamento edilizio in esame al fine di agevolarne la consultazione";
2. di approvare il nuovo Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 54, comma 5, della L.r. 11/98, che verrà depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
3. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e di trasmettere la stessa ed il testo approvato alla Struttura Regionale competente in materia di pianificazione territoriale, ai sensi del comma 8 dell'art. 54 della L.R. n. 11/1998.

Comune di PONTEY. Decreto 31 dicembre 2018, n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di PONTEY (AO) dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'area destinata a fermata autobus in frazione Torin, nel Comune di PONTEY e contestuale determinazione dell'indennità di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 02 luglio 2004.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Omissis

decreta

- 1) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11 del 02 luglio 2004 è pronunciata a favore del Comune di PONTEY, C.F. 00101160075, l'espropriazione dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'area destinata a fermata autobus in frazione Torin, nel Comune di PONTEY, determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità di esproprio da corrispondere alle ditte sotto riportate:

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Les observations formulées par la structure « Planification territoriale » du Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public dans la lettre du 30 avril 2018, réf. n° 2990, et figurant au préambule sont accueillies, à l'exception de l'observation indiquée ci-après : « Art. 9, comma 2, lettera d): si suggerisce di inserire la determinazione dell'ufficio tecnico relativa alle modalità di inoltrare degli elaborati progettuali come appendice al regolamento edilizio in esame al fine di agevolarne la consultazione ».
2. Le nouveau règlement de la construction est approuvé au sens du cinquième alinéa de l'art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 et est déposé au Bureau technique communal.
3. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et est transmise, assortie du règlement approuvé, à la structure régionale compétente en matière de planification territoriale, au sens du huitième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 11/1998.

Commune de PONTEY. Acte n° 1 du 31 décembre 2018,

portant expropriation, en faveur de la Commune de PONTEY, du bien immeuble nécessaire aux travaux de mise aux normes de la zone destinée à accueillir un arrêt de bus à Torin, sur le territoire de ladite Commune, ainsi que fixation de l'indemnité d'expropriation y afférente, au sens de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

LE RESPONSABILE
DU BUREAU DES ESPROPRIATIONS

Omissis

décide

- 1) Aux termes de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste), le bien immeuble indiqué ci-après et nécessaire aux travaux de mise aux normes de la zone destinée à accueillir un arrêt de bus à Torin, sur le territoire de la Commune de PONTEY, est exproprié en faveur de cette dernière (code fiscal 00101160075). L'indemnité d'expropriation à verser aux propriétaires est fixée comme suit :

COMUNE DI PONTEY:

COMMUNE DE PONTEY

1. ARBENSON Cristiano nato a Aosta (AO), il 09/09/1969, proprietario per 1/2
C.F. RBNCSST69P09A326E
Residente in: Frazione Torin n. 33 - 11024 Pontey (AO)
ARBENSON Roberto nato a Aosta (AO) il 16.01.1978, proprietario per 1/2
C.F. RBNRRT78A16A326J
Residente in: Frazione Torin n. 33 - 11024 Pontey (AO)
Catasto Fabbricati:
F. 11 – map. 1063 di mq. 10 – area urbana – zona “Ba06”
Indennità: € 650,00
 - 2) ai sensi dell'articolo 19, comma 3, e dell'art. 25 della L.R. n. 11 del 02 luglio 2004, l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e notificato nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari dei terreni espropriati, unitamente alla dichiarazione per l'eventuale accettazione dell'indennità;
 - 3) decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità, di cui all'art. 25 della L.R. n. 11 del 02 luglio 2004, la misura dell'indennità di espropriazione si intende rifiutata;
 - 4) l'esecuzione del presente decreto d'esproprio, ha luogo con la redazione del verbale sullo stato di consistenza e del verbale d'immissione nel possesso dei beni espropriati, ai sensi dell'articolo 20, comma 1) della L.R. 02 luglio 2004, n. 11 “disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta”;
 - 5) ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della L.R. 02 luglio 2004, n. 11, un avviso contenente l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento, sarà notificato all'espropriato almeno sette giorni prima;
 - 6) ai sensi dell'articolo 19, comma 2) della L.R. 02 luglio 2004, n. 11 il presente provvedimento dovrà essere registrato, e trascritto in termini d'urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali dell'agenzia delle entrate a cura e spese del Comune di PONTEY;
 - 7) adempite le suddette formalità, ai sensi dell'articolo 22, comma 3), della L.R. 02 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi, agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;
 - 8) le indennità saranno soggette al regime fiscale vigente (pertinenza di fabbricato non soggetta a ritenuta fiscale sull'indennità di esproprio);
 - 9) avverso il presente decreto, può essere opposto ricorso, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro i termini di legge.
- 2) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 et de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région et notifié aux propriétaires expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti de la déclaration d'acceptation de l'indemnité proposée.
 - 3) Aux termes de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, faute de réponse dans les trente jours qui suivent la notification du présent acte, le montant de l'indemnité d'expropriation est réputé non accepté.
 - 4) Aux termes du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/2004, la rédaction du procès-verbal de la consistance du bien exproprié et du procès-verbal de sa prise de possession vaut exécution du présent acte.
 - 5) Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/2004, un avis indiquant le jour et l'heure d'exécution du présent acte est notifié aux expropriés au moins sept jours auparavant.
 - 6) Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 11/2004, le présent acte est enregistré et transcrit avec procédure d'urgence auprès des bureaux compétents et le transfert du droit de propriété du bien en cause est inscrit au cadastre par les soins et aux frais de la Commune de PONTEY.
 - 7) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs au bien immeuble exproprié sont reportés sur l'indemnité y afférente.
 - 8) S'agissant d'un accessoire de bâtiment, l'indemnité est soumise au régime fiscal en vigueur et ne fait donc l'objet d'aucune retenue fiscale.
 - 9) Un recours peut être introduit contre le présent acte auprès du tribunal administratif régional compétent dans les délais prévus par la loi.

Pontey, 31 dicembre 2018.

Il Responsabile
dell'Ufficio per le espropriazioni
Responsabile Servizio Area Tecnica
Faustino PERRUQUET

Fait à Pontey, le 31 décembre 2018.

Le responsable du Service
de l'Aire technique, en sa qualité
de responsable du Bureau des expropriations,
Faustino PERRUQUET